



IL TRIBUNALE DI ANCONA

2ª SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:

dott. Pierfilippo Mazzagreco	Presidente
dott. Giuliana Filippello	Giudice
dott. Maria Letizia Mantovani	Giudice - relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso in riassunzione depositato dalla concordante Fonderia Adriatica srl all'esito del reclamo proposto innanzi alla Corte d'Appello di Ancona che con sentenza n. 1676/2018 ha revocato il fallimento della società ricorrente;

vista la domanda di concordato depositata dalla ricorrente in data 30.05.2018;

rilevato che l'art. 161 VI comma l.f. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo produzione e specifica del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, nonché del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione; la norma prevede poi che il Giudice fissi un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i 60 e 120 gg , non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi;

rilevato che la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato, e piano-proposta, dall'altro, presuppone



che il controllo di legittimità del ricorso venga esercitato dal tribunale, attraverso la verifica dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziali della domanda giudiziale, già al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto di concessione del termine per il successivo deposito della proposta e del piano;

che, poiché gli effetti dell' ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese - formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso al tribunale, essendo previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo al deposito del ricorso in cancelleria - , nel caso in cui venga presentato un ricorso cd prenotativo, anche al fine di evitare e prevenire abusi dell' istituto, il Tribunale è chiamato a riscontrare primi fra tutti la propria competenza, la legittimazione attiva del proponente, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Che a tal fine il Tribunale deve verificare:

1. che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
2. che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;
3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;
4. che sussista la competenza territoriale del Tribunale adito;
5. che il ricorso sia sottoscritto (anche) dal soggetto legittimato;
6. la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;

Ritenuta la competenza del Tribunale Ancona, avendo avuto la società la propria sede legale dalla data della sua costituzione in un comune ricompreso all'interno del circondario del Tribunale adito;

rilevato che la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

rilevato che la società ha presentato unitamente all'esito del provvedimento interinale emesso dal Tribunale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

che il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

che la domanda è stata approvata a norma dell'art. 152 l.f.;

che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al IX comma art. 161 l.f.

che allo stato pende ricorso per la dichiarazione di fallimento della società concordante.



Ritenuto ai sensi dell'art. 161 VI comma I.f., al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorren, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 lf, e per l'acquisizione di ogni utile ulteriore informazione;

Rilevato che non pendono, presso il Tribunale di Ancona, procedimenti per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visto l'art. 161 VI comma I.f.

concede alla società il termine di giorni 60 dalla data della comunicazione del presente provvedimento per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dai commi II e III dell'art 161 LF;

nomina Commissario Giudiziale, ai sensi degli artt. 161 VI comma e 163 I.f., **il dott. Alberto Cagnucci** con studio ad Ancona;

Dispone che il debitore depositi in cancelleria:

- a cadenza periodica di 15 giorni, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, e della attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- a cadenza mensile, una situazione finanziaria dell'impresa, che verrà pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legalmente compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 I.f.

Dispone che entro gg 5 dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi, in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, la somma di euro 9.000,00 a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura.

A norma dell'art. 92 OG, il presente procedimento viene dichiarato urgente, poiché la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Ancona, così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale in data 8 novembre 2018

Il Presidente



Dr. Pierfilippo Mazzagreco

Il Giudice delegato

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

